



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Proc. n. 21628/11 R.G.N.R.

Proc. n. 8251/11 R.G.G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Maria Grazia Domanico, all'udienza in camera di consiglio del giorno 19.9.2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

all'esito di GIUDIZIO ABBREVIATO nei confronti di:

SALETTI Achille, nato a Verona il 12.5.1961, residente in Milano, Corso Buenos Aires, 20, in qualità di rappresentante legale della cooperativa sociale SAMAN SERVIZI, con sede legale in Milano, via Bolzano, 26, difeso di fiducia dagli avvocati Andrea GATTO e Rita D'AGOSTINO del Foro di Milano

IMPUTATO

del **delitto p. e p. dall'art. 10bis del D.Lvo 74/2000**, perché, quale rappresentante legale della società SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l'ammontare di euro 84.407,98 (e dunque per un ammontare superiore a 50.000 euro) per il periodo di imposta 2007.

In Milano 31 luglio 2008, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2007.

Persona offesa:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- **il P.M.:** chiede che l'imputato venga ritenuto responsabile del reato ascrittogli e sia condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, pena ridotta per le attenuanti generiche e per il rito a mesi 2 e giorni 20 di reclusione;
- **i difensori dell'imputato:** chiedono sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 in quanto il fatto non costituisce reato.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n. 4426 del 4.10.2011, notificato il 6.2.2012, il GIP di Milano condannava, per il reato di cui all'art. 10bis l. 74/2000, SALETTI Achille, in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale SAMAN, alla pena di tre mesi di reclusione, sostituita con la pena di euro 3.240 di multa. Avverso il provvedimento in data 20.2.2012 i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale, proponevano opposizione con contestuale richiesta di giudizio abbreviato, subordinando la richiesta all'acquisizione di documentazione probatoria di tipo amministrativo e contabile relativa all'attività della cooperativa SAMAN. Con provvedimento del 26.3.2012 l'imputato veniva ammesso al rito. All'odierna udienza, non essendovi opposizione del PM, la documentazione prodotta dall'imputato è stata acquisita al fascicolo, le parti hanno concluso come sopra indicato ed è stata data lettura del dispositivo sotto riportato.

Dall'esame degli atti emerge che in data 30.8.2010 l'Agenzia delle Entrate notificava al SALETTI comunicazione con cui gli contestava l'omesso versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al mod. 770 per l'anno 2007 (31.7.2008), di ritenute certificate per un importo pari a euro 72.536 a titolo di capitale; successivamente, in data 28.4.2011, l'Agenzia denunciava il fatto alla Procura della Repubblica, che richiedeva e otteneva l'emissione di decreto penale di condanna.

Con l'atto di opposizione la difesa evidenzia che la SAMAN è una cooperativa sociale operante nel settore socio-sanitario, in particolare

attraverso la gestione di servizi sociali (in particolare comunità per il recupero di persone tossicodipendenti) in regime di convenzione/accreditamento con amministrazioni pubbliche; che per tali servizi la cooperativa nel 2007 e nel 2008 vantava crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche per un importo rispettivamente di euro 894.965 e di euro 1.750.884; che, dopo aver ricevuto in data 20.5.2011 la notificazione di una cartella esattoriale per non avere versato le ritenute relative all'anno 2007, la cooperativa, con richiesta avanzata il 4.7.2011, otteneva da EQUITALIA Nord s.p.a. il beneficio del pagamento rateizzato del debito; che le rate venivano regolarmente pagate dalla cooperativa; infine che l'omesso versamento delle ritenute, in considerazione delle suddette circostanze, non può considerarsi doloso.

Va rilevato innanzitutto che la condotta dal SALETTI integra senz'altro l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 10bis l. 74/2000, consistente nel "non versa(re) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta". Sul piano oggettivo la richiesta di pagamento rateizzato e gli adempimenti successivi non rilevano, trattandosi di comportamenti successivi alla consumazione del reato.

Invece, non risulta provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il dolo dell'imputato, nemmeno nella forma eventuale. Lo stesso infatti non può desumersi dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute, senza addurre altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza. Al contrario, la complessiva situazione di fatto in cui versava la SAMAN SERVIZI induce a ritenere che il SALETTI abbia voluto salvaguardare innanzitutto l'esistenza stessa della cooperativa, che da una parte vantava consistenti crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche, senza poterli realizzare anche per gli ostacoli frapposti dalla legge, e dall'altra risultava debitrice in misura assai inferiore dell'amministrazione finanziaria. L'inadempimento della obbligazione tributaria è quindi dipeso essenzialmente dalla mancata disponibilità di denaro derivante dall'inadempimento di amministrazioni diverse da quella finanziaria. Quest'ultimo fatto, integrando la forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., vale, in mancanza di prova contraria, ad escludere il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. In assenza di altro riscontro al più si può ritenere che il SALETTI, con colpa cosciente, trovandosi nella pratica impossibilità di adempiere tempestivamente l'obbligazione tributaria, abbia confidato di non ledere l'interesse finanziario dell'amministrazione, a fronte della lesione ben maggiore e profonda delle pretese creditorie della cooperativa.

In questa prospettiva assume rilevanza l'atteggiamento collaborativo manifestato con l'adempimento tardivo dell'obbligazione, circostanza che invece sul piano oggettivo, come si è detto, non ha alcuna rilevanza. Mancando quindi la prova del dolo l'imputato deve essere assolto e il decreto penale di condanna revocato.

P.Q.M.

visti gli articoli 442, 530, co. 2, c.p.p.

ASSOLVE

SALETTI Achille dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Milano il 19.9.2012

Si dà atto che la motivazione della sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dr. Alberto Sergi

II GIUDICE

Dr. Maria Grazia Domanico